

LEGGE REGIONALE 08 febbraio 2018, n. 4

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2019.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2

Norma di abrogazione.

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca" è abrogato.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 febbraio 2018

Per il Presidente - Il Vice Presidente Gianluca Forcolin

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Art. 2 - Norma di abrogazione

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore